

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 8.8.2023

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI		FEDELE		ROMPICAPO	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	X
D'ADDAZIO		MARIANI	X	SOSPIRI	
D'ANNUNTIIS		MARSILIO		STELLA	X
DE RENZIS		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI BENEDETTO		PAOLUCCI	X	VERRECCHIA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 93/6

OGGETTO: Risoluzione: Aggiornamento criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 20 ottobre 2006, n. 31.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la risoluzione a firma del consigliere Marcozzi;

Udita l'illustrazione del consigliere Marcozzi;

All'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con la L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", la Regione Abruzzo riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi;

- l'Art. 5, comma 2 della suddetta legge regionale stabilisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla legge in oggetto, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale;
- tali criteri e modalità di concessione, così come riportato nella Delibera di Giunta regionale n. 771 del 12 dicembre 2022, sono attualmente fissati dalla Delibera di Giunta regionale n. 467 /P del 14 maggio 2007.

VISTI:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- l'Art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" nonché al comma 2, lettera d) stabilisce di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";
- l'Art. 5-bis del citato decreto-legge n. 93 del 2013, recante "Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio";
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021.

CONSIDERATE:

- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014;
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

DAL MOMENTO CHE:

- criteri e modalità di concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 risultano essere superati dalla normativa nazionale e dalle indicazioni Ministeriali;
- in occasione della Commissione di Vigilanza, tenutasi in data 4 maggio 2023, è emersa, a seguito di audizioni delle realtà territoriali, la necessità di provvedere a un aggiornamento di criteri e modalità di concessione dei contributi, armonizzandoli alla normativa vigente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA

Il Presidente e tutta la Giunta regionale a:

1. recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
2. aggiornare i criteri e le modalità di concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla L.R. 20 ottobre 2006, n. 31».

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE